



COMUNE DI ROSE

(Prov. di Cosenza)

ordinanza n° 13 del 19 giugno 2018

IL SINDACO

- Vista** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, recante "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nel territorio della Regione Calabria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".
- Visto** il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera di C.C. n°10 del 06.04.2016;
- Vista** l'Ordinanza n. 3680 del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008, "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";
- Vista** la propria ordinanza n° **07/2018** del 08.05.2018 recante disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- Vista** Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n° 171 del 09.05.2018 avente per oggetto "Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli incendi Boschivi 2018;
- Vista** la Legge 353/2000;
- Visto** il D.M. 20 dicembre 2001;
- Visto** l'art. 15 della legge n° 225/1992 e ss.mm.ii;
- Visto** il d.lgs. 285/92 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R.. n° 495/92 e ss.mm.ii.;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi

ORDINA

- ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree di realizzare, immediatamente, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;



- ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire immediatamente, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, di realizzare, immediatamente, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali di mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente;
- ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali di rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade;
- ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.

DISPONE CHE

- I gestori di infrastrutture viarie e degli acquedotti provvedano, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
- I gestori delle strade effettuino le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.
- Il locale Comando Polizia Municipale, unitamente a tutte le altre forze di Polizia esistenti sul territorio comunale, verifichino l'osservanza della presente Ordinanza.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e nelle bacheche comunali esistenti sul territorio, nonché trasmesso al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Rose, al Comando Stazione Carabinieri Tutela Forestale di San Pietro in Guarano, alla Procura della Repubblica di Cosenza, alla Prefettura di Cosenza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, alla Protezione Civile Regionale, alla Provincia di Cosenza e alla So.Ri.Cal.

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle vigenti normative Regionali e Nazionali.

A carico degli inadempienti verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. e di quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:



Servizio Emergenza Comunale AIB:	tel.	350 005 67 25
Comando Provinciale VIGILI DEL FUOCO	tel.	115;
CARABINIERI – Comando Tutela Forestale	tel.	1515 ;
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE:		
Servizio Anti Incendi Boschivo (A.I.B.):	tel.	800 496 496
Emergenze generiche:	tel.	800 222 211
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ROSE	tel.	0984 901141; 0984 902833
COMANDO STAZIONE CARABINIERI ROSE	tel.	0984 901052;
QUESTURA DI COSENZA	tel.	0984 898011;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente;.

Rose, 19 Giugno 2018

f.to
Il Sindaco
dr. Mario Bria



